



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

**LA SOGLIA DEL RISCHIO CONSENTITO
NELLE SPECIALITÀ HOCKEISTICHE**

Tesi di Laurea di:
Raimondo RAIMONDI

Relatore:
Prof.ssa. Angela LA SPINA

ANNO ACCADEMICO 2011-2012

INDICE

CAPITOLO 1 - LA RESPONSABILITÀ SPORTIVA	1
1.1 Le scriminanti applicabili alla condotta dell'atleta	1
1.2 L'orientamento ormai costante della Suprema Corte: il c.d. rischio consentito	13
1.3 Il "vincolo di giustizia" e la sua odierna portata	21
CAPITOLO 2 - L'HOCKEY QUALE SPORT A CONTATTO EVENTUALE	26
2.1 La componente della violenza nella pratica dell'hockey	26
2.1.1 La disciplina dell'hockey ghiaccio	29
2.1.2 La disciplina dell'hockey in-line	33
2.1.3 La disciplina dell'hockey pista	36
2.1.4 La disciplina dell'ice sledge hockey	38
2.2 Questioni controverse	41
2.2.1 L'eccesso di legittima difesa	42
2.2.2 Il c.d. rischio consentito	45

2.2.3 L'intenzionalità delle condotte lesive.....	51
CAPITOLO 3 - IL DECESSO COME CONSEGUENZA DELL'EVENTO LESIVO.....	54
3.1 Il caso Schrott.....	54
3.2 Il processo e le conclusioni giudiziarie	57
BIBLIOGRAFIA	64

CAPITOLO 1

LA RESPONSABILITÀ SPORTIVA

1.1 - Le scriminanti applicabili alla condotta dell'atleta

Il fenomeno “sport” ha da sempre rivestito notevole importanza nella società, sia per il numero di partecipanti, sia per il ruolo centrale che esso ricopre a fini educativi, di socializzazione, di svolgimento della personalità dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali¹.

L'impatto benefico dello sport sulla collettività e sui rapporti tra gli individui è assolutamente pacifico, ma la crescita e la sempre maggiore diffusione del fenomeno ha fatto emergere una problematica rilevante, quella della responsabilità sportiva, cioè la necessità di stabilire il grado di responsabilità degli atleti durante lo svolgimento delle competizioni per le lesioni cagionate agli avversari; la questione è da sempre stata quella di stabilire se la condotta lesiva dell'atleta potesse essere inquadrata come comportamento illecito perseguibile sia in sede civile che in sede penale.

Il nostro ordinamento sportivo è concepito come autonomo e indipendente rispetto all'ordinamento statale ma in conseguenza di questa indipendenza possono essere così consentite delle condotte, giustificate dall'ordinamento

¹ Art 2 cost.

sportivo, che di fatto risultano violazioni di diritti anche fondamentali dell'individuo per l'ordinamento sia civile che penale, si pensi alla integrità fisica di un avversario.

La dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di individuare il fondamento di questa specie di irresponsabilità riconosciuta all'atleta formulando le più disparate teorie, talvolta prevedendo un fondamento normativo altre volte andando a individuare presupposti meno solidi.

Il punto di partenza è rappresentato dall'idea di escludere qualsiasi responsabilità per fatto illecito dell'atleta ogni volta che il danno può essere considerato una diretta conseguenza di un'attività di gioco conforme al regolamento della specifica disciplina sportiva².

E' dell'85 una pronuncia del Tribunale di Milano nella quale si assolve con formula piena (perché il fatto non costituisce reato) un pugile che durante un incontro aveva cagionato la morte del suo contendente, perché, per il giudice, egli aveva osservato tutte le regole del gioco, non si era reso responsabile di violazioni disciplinari e quindi, il tragico evento era stato il risultato inatteso di una "regolare" condotta di gara³.

Questa sentenza sottolinea concetti di portata generale particolarmente interessanti : è possibile classificare le diverse discipline sportive in quelle che vietano il contatto fisico tra gli avversari (es. atletica leggera, nuoto,

² In tal senso, E.F. CARRABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 195; G.V. DE FRANCESCO, *Sulla misura soggettiva della colpa*, in *Studi Urbinate*, 1977-78, pag. 278; F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XV, Milano, 1966, pag. 648.

³ Tribunale Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro It.* 1985, pag. 218.

sci, ginnastica, tennis, ciclismo) e quelle che invece lo ammettono, distinguendosi ulteriormente, per queste ultime, tra discipline nelle quali il contatto è meramente eventuale (es. calcio, pallacanestro, hockey, pallamano) e quei cosiddetti “sport a contatto necessario” (come appunto il pugilato, la lotta e alcune arti marziali), che consistono proprio nel mettere in atto condotte che determinano fatti lesivi della persona, fatti che se fossero commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività sportiva stessa, certamente configurerebbero un’ipotesi di reato.

Secondo un orientamento espresso in ripetute pronunzie della Suprema Corte il reato di lesioni personali è pacificamente ipotizzabile negli sport che escludono in via assoluta il contatto fisico, ma può ravvisarsi anche nelle discipline che ammettono il contrasto tra i giocatori qualora l’evento lesivo derivi da una violazione delle regole tecniche del gioco dovuta non alla colposa ed involontaria evoluzione di un’azione legittimamente intrapresa nell’ambito di una fase di gioco, bensì ad una consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario, approfittando delle circostanze della competizione⁴.

Ogni disciplina sportiva è dotata di un regolamento, una serie di norme che guidano il gesto tecnico dell’atleta al fine di limitare i possibili danni della violenza, pertanto le lesioni o la morte causata durante lo svolgimento di una competizione saranno puniti, e questo è un passaggio rilevante della

⁴ Cfr. Cass. Sez. V, 20 gennaio 2005, n° 19473; Cass. Sez. V, 2 giugno 2000, n° 8910; Cass. Sez. V, 30 aprile 1992; Tribunale Udine, 14 dicembre 2007.

pronuncia giudiziaria dell'85, solo se causate da inosservanza dei regolamenti, cioè solo se l'azione non rimane nello stretto ambito dell'esercizio e nei limiti dell'attività sportiva.

Una soluzione diversa creerebbe un perenne stato di ansia e angoscia per l'atleta, il suo spirito agonistico rimarrebbe paralizzato dalla paura del verificarsi di ogni possibile incidente di gioco, condizionando profondamente la natura stessa della pratica sportiva.

La domanda che ci si pone ora è come motivare tale impunità riconosciuta a chi pratica lo sport nel preciso e rigoroso rispetto dei regolamenti.

Una delle tesi più frequenti riconduce la liceità di tali comportamenti lesivi al fatto che l'attività sportiva è regolata da norme recepite dall'ordinamento giuridico dello Stato, il quale al fine di incrementare il patrimonio sportivo nazionale ha istituito fin dal 1942 un ente dotato di personalità giuridica, il CONI.

Lo Stato permette e favorisce l'attività sportiva quale mezzo per il miglioramento delle condizioni fisiche della popolazione, in particolare dei fanciulli e dei giovani, e per il rafforzamento di valori morali quali la dedizione, lo spirito di sacrificio, la lealtà, il rispetto delle regole e dell'avversario, tutti valori utili ai fini anche di una convivenza civile nella società, quindi educare allo sport per educare la società a vivere rettamente, per questo lo sport rientra fra le attività tutelate, sviluppate e promosse .

Si ritiene quindi incoerente la configurabilità di fatti illeciti commessi nell'esercizio di un'attività sportiva non solo consentita ma addirittura fortemente tutelata; lo Stato non può da un lato consentire e dall'altro vietare un medesimo comportamento, sarebbe una discrasia discutibile in seno all'intero ordinamento⁵.

Secondo un'impostazione⁶ la "scriminante" andrebbe individuata nel "consenso dell'offeso" ricavabile dal disposto dell'art. 50 cod. pen. ("Consenso dell'avente diritto"); chi partecipa ad una gara presterebbe il proprio consenso a subire offese alla propria integrità fisica nel momento stesso in cui accetta il rischio che è connaturato alla specifica attività sportiva praticata.

Parte della dottrina⁷ ha però obiettato che l'operatività di tale scriminante troverebbe un ostacolo insormontabile nell'art. 579 cod. pen. ("Omicidio

⁵ Seguono tale orientamento, E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. pen.*, 1981, pag. 934; V. FEDELI, *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 404; A. PANNAIN, *Violazione delle regole di gioco e delitto sportivo*, in *Arch. Pen.*, 1962, pag. 670; L. GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, pag. 58; C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 273; P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, pag. 181.

⁶ In tal senso, F. GRISPIGNI, *Il consenso dell'offeso*, Roma, 1924, pag. 460; T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, Estratto dagli *Ann. dir. e proc. pen.*, 1932, pag. 1298; G. SANTANIELLO, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1957, pag. 93; P. PAOLUCCI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Pen.*, 1962, II, pag. 599; R. RIZ, *Il consenso dell'avente diritto: lo sport*, Padova, 1979, pag. 254; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1964, pag. 205; G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, pag. 251; F.S. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, pag. 237; R. RAMPIONI, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1975, pag. 660; F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, II, Torino, 1993, pag. 72.

⁷ A riguardo si vedano i rilievi critici di G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, pag. 251; C. PEDRAZZI, *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Dir.*, vol. IX, 1961, pag. 147; T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pag. 269; S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 211; A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pag. 322; G.V. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. Dir. proc. Pen.*, 1983, pag. 593; D. CAROTA, nota a sentenza del 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, pag. 218; M.B. BARBORINI, *Rilevanza dell'attività sportiva*, in *Giur. mer.*, II, 1985, pag. 984.

del consenziente”) e nell’art 5 cod. civ. il quale sancisce che :“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica...”, si tratta di due norme che sanciscono l’indisponibilità del diritto alla vita e vietano qualunque condotta lesiva dell’integrità fisica dell’individuo. Anche quando si tratti di uno sport c.d. pericoloso ed il partecipante ne è pienamente consapevole, la partecipazione non significa accettazione della lesione⁸, quindi l’atleta nel momento in cui partecipa ad una gara accetta sì di sottostare alle regole del gioco ma non vuole e non può, secondo gli articoli menzionati, accettare un rischio alla propria vita, un pregiudizio alla propria integrità fisica.

Il “consenso prestato dall’avente diritto” non sarebbe neanche sufficiente in questo caso, perché, per avere un valido consenso, si richiede che il soggetto abbia una chiara rappresentazione degli eventi che si intendono accettare e delle cause produttive di tali eventi; qui l’atleta, all’atto di iscriversi o di partecipare ad una competizione, presta un consenso generico e pertanto in contrasto con l’art 50 cod. pen.⁹.

Un altro orientamento¹⁰ ha proposto una tesi particolarmente interessante che propone un concetto nuovo, quello di “violenza base”.

Il consenso della persona offesa ritorna qui ad avere un’efficacia scriminante nei confronti delle lesioni che scaturiscono dalla violazione

⁸ L.SALAZAR, *Consensodell’avente diritto e disponibilità dell’integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, pag. 57.

⁹ E. DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. mer.*, 1984, II, pag. 1210.

¹⁰ F.ALBEGGIANI, *Sport (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, vol.XLII, Milano, 1990, pag. 551.

delle regole del gioco, ma soltanto se tali lesioni rientrano nei limiti di questa violenza base ¹¹.

Questo concetto tende a coincidere con la violenza consentita da ogni singola specifica disciplina sportiva individuabile all'interno delle regole del gioco, quindi nel momento in cui l'atleta decide di partecipare alla gara, viste le regole, si prefigurerà anche qual è il rischio per la sua incolumità .

Secondo questa tesi peraltro la violenza-base non può sfociare in un pregiudizio permanente all'integrità fisica dell'atleta, questo sarebbe il limite generale ma entro tale limite il concetto generale di violenza-base varierebbe in relazione ai diversi sport: nel calcio e nell'hockey per esempio rientrano in tale concetto eventi che non impediscono al giocatore di riprendere la partita (le percosse o le lesioni lievi come graffi , escoriazioni, ematomi, non invece lesioni di maggiore entità come fratture di arti o commozione cerebrale); in una disciplina come il pugilato invece sono funzionali allo scopo del gioco anche le offese all'integrità fisica che comportano una momentanea perdita di conoscenza o l'impossibilità di risollevarsi dopo un K.O., non sono scriminate invece le lesioni che determinano l'impossibilità per il pugile di riprendere a combattere altri

¹¹ G. DE MARZO, *Violazione delle regole del gioco e responsabilità dell'atleta*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 282.

incontri per un periodo superiore al normale tempo di recupero perché non rientrano nel concetto di violenza-base consentita¹².

Anche a questa ricostruzione sono state avanzate le stesse obiezioni viste già in precedenza con riguardo alla scriminante di cui all'art 50 cod. pen., cioè il consenso dell'avente diritto, perché, nonostante tale tesi abbia posto dei limiti all'accettazione del rischio, il nodo della questione sta sempre nella impossibilità di accettare consapevolmente di esporsi a rischi per la propria incolumità fisica.

Parte della dottrina¹³ ha poi individuato nell'art 51 cod. pen. una scriminante per la condotta dell'atleta, ritenendo che "l'esercizio del diritto" previsto in tale norma si possa estendere anche alle regole dei singoli sport perché lo Stato riconosce e permette tali attività.

Il danno che un atleta può cagionare ad un contendente è scriminato perché l'atleta non fa altro che esercitare un proprio "diritto" (a giocare, a praticare quell'attività ricreativa) pienamente garantito dall'ordinamento statale.

¹² Secondo la Cass., sez. I, 14 giugno 1957, n. 1646, in *Riv. pen.*, 1958, pag. 163, nelle competizioni sportive, nelle quali la violenza costituisce elemento essenziale e che implicano perciò, necessariamente, la possibilità di cagionare un danno più o meno grave all'integrità fisica dell'avversario, sono lecite le lesioni prodotte nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva, mentre si risponde a titolo di colpa per quelle cagionate dalla colposa violazione di tali limiti.

¹³ O. CECCHI, *L'uccisione in un combattimento di boxe non costituisce reato né illecito civile*, Napoli, 1931, pag. 74; L. GRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pag. 76; T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pag. 271; S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 210; I. DE SANCTIS, *Il problema della liceità della violenza sportiva*, in *Arch. Pen.*, 1967, I, pag. 102; C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, nota a sentenza Cass. 20 novembre 1973, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 276; E. FORTUNA, *Relazione di sintesi*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 283; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2001, pag. 254; G.V. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, cit., pag. 590.

I tentativi ricostruttivi non si sono fermati solo alle scriminanti codificate, taluno ha sostenuto l'esistenza di cause di giustificazione delle condotte dannose dello sport "non codificate".

Secondo un'autorevole tesi¹⁴ vi sarebbe una vera e propria esimente che, anche se non espressamente sancita dalla legge scritta, nel nostro come nella maggioranza degli ordinamenti giuridici, ha tuttavia pieno diritto di cittadinanza, poiché derivante da un corretto procedimento interpretativo, in cui, accanto all'interpretazione logica, sistematica e teleologica, svolge un non trascurabile ruolo quella storica. Tale tesi è supportata anche dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che predilige la giustificazione non codificata in quanto la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità dei beni giuridici fondamentali quali la salute od anche la vita, dotati di valenza costituzionale¹⁵.

Anche in questo orientamento l'impunità dei comportamenti lesivi di beni giuridici primari altrui avverrebbe a condizione che l'agente abbia rispettato le regole ufficialmente riconosciute ed omologate della specialità sportiva interessata, come si può notare si tratta dello stesso criterio contemplato dalle cause di giustificazione previste espressamente dal

¹⁴ G. COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Padova, 1984, pag. 134; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1989, pag. 246; A. BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pag. 3; G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, pag. 183; F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1950, pag. 313.

¹⁵ Cass. Pen., sez. V, 23 febbraio 2005, n. 19473.

nostro codice penale. Tale criterio può in definitiva riassumersi nella mancanza di un danno sociale nonostante la sussistenza di due interessi in conflitto tra loro, uno dei quali può essere soddisfatto solo al costo del sacrificio dell'altro¹⁶.

Non solo lo Stato ha interesse a favorire l'attività sportiva per i motivi già indicati ma c'è anche da sottolineare come le manifestazioni sportive vengono autorizzate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e disciplinate dai regolamenti delle singole federazioni nazionali.

Questa stessa dottrina si è spinta oltre, sostenendo che queste cause di giustificazione non codificate possono essere ricavate per analogia dalle norme che disciplinano le singole circostanze scriminanti legalmente riconosciute¹⁷. L'analogia si ammette partendo dal presupposto che le scriminanti possono essere inquadrate come autonome norme extrapenali, desumibili dall'intero ordinamento giuridico, per le quali non vige il principio di riserva di legge che vieta il ricorso all'analogia in diritto penale.

Si tratterà quindi di una causa di giustificazione atipica, non codificata, ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole di gioco, cagiona un evento lesivo ad un avversario, quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la irrogazione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona l'evento non

¹⁶ In questo senso si veda F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1989, I, pag. 246.

¹⁷ Art 50-51-52-53-54 cod. pen.

contrasta affatto con gli interessi della comunità ma anzi contribuisce a realizzarli.

Questo è il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, che è esattamente identico a quello della cause di giustificazione codificate, assenza della antigiuridicità per mancanza del danno sociale. Ecco allora che in virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile dal fatto che essa è in *bonam partem*, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali rientra di certo l'attività sportiva¹⁸.

Tale ragionamento però cagiona un inutile attentato alla certezza del diritto¹⁹ e risulta permesso solo per quelle scriminanti quali l'esercizio del diritto, l'adempimento del dovere, il consenso dell'avente diritto che, comunque, non sono formulate in termini tali da escludere la riconducibilità ad esse di altre ipotesi extra legali.

Un concetto più aleatorio è al centro della teoria della "adeguatezza sociale" della condotta. Si tratta di una tesi che ha avuto molta diffusione nella dottrina germanica e in altri paesi. In Italia alcuni autori²⁰ ritengono non punibili anche eventi di maggiore gravità, come la morte, in ragione di

¹⁸ Cass., sez. V, 2 dicembre 1999, n 1951.

¹⁹ In questo senso E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. Pen.*, 1981, pag. 933; G. MARINI, voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Enc. dir.*, Milano, pag. 958; P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, pag. 131; F. RAMACCI, *Corso di diritto penale, Parte generale e spec.*, Torino, 1993, pag. 742, che ritiene che "L'applicazione analogica delle norme permissive viola sicuramente la *ratio* di certezza che è anch'essa presente nel principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art 25 Cost".

²⁰ C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Napoli, 1966, pag. 173; G. BETTIOL, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1982, pag. 325.

questa adeguatezza sociale di tutti gli atti di violenza sportiva che siano compiuti però nel rispetto delle regole del gioco. E' una tesi poco compatibile con l'ordinamento penale italiano poiché si riferisce ad un concetto assolutamente impreciso e quindi non idoneo a fornire parametri sicuri per identificare i valori in base ai quali determinare quando l'azione può essere considerata adeguata o meno.

E' esclusa la possibilità di invocare altre cause di giustificazione come la legittima difesa o lo stato di legittimità perché, nella prima manca la necessità di difendere un proprio diritto, potendo qualsiasi atleta difendere il proprio diritto all'incolumità semplicemente scegliendo di non scendere in campo; nella seconda ipotesi perché non si può qualificare come ingiusta l'offesa portata all'avversario, è giusta perché rispettosa delle regole.

L'analisi di tutte le diverse teorie mette in luce il connotato comune che le contraddistingue, tutte giungono, seguendo ragionamenti diversi, alla stessa conclusione, si giustificano quei fatti lesivi di diritti altrui conseguenze dell'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando sempre il rispetto delle regole della competizione considerato sufficiente come la fondamentale linea di demarcazione della condotta lecita da quella illecita.

1.2 - L'orientamento ormai costante della Suprema Corte: il c.d. rischio consentito.

Molte sentenze della Corte di Cassazione convergono nell'affermare che va considerata esclusa la responsabilità dell'atleta ogni volta che la condotta che produce l'evento lesivo sia connessa all'esercizio dell'attività sportiva, cioè quando l'azione sia perfettamente inserita nello svolgimento della competizione.

Si dovrà trattare quindi di una condotta commessa per realizzare un'azione di gioco, sia pure con la consapevolezza del pericolo creato per l'incolumità fisica del contendente ma non sorretta dalla volontà di aggredire l'avversario.

La Cassazione nel '99²¹ ha ritenuto che “quando il fatto lesivo si verifica perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco, disattendendo doveri di lealtà verso l'avversario, allora il fatto sarà penalmente perseguibile”.

La condotta avrà una natura colposa se il fatto si verifica durante un'azione di gioco al fine di mantenerne il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco sia, in realtà, conseguenza dell'ansia da risultato e non della concreta intenzione di arrecare un pregiudizio alla salute altrui. In questa seconda ipotesi, invece, si configura una responsabilità per dolo

²¹ Cass., sez V, 2 dicembre 1999, n. 1951.

poiché la gara o viene considerata soltanto l'occasione per porre in essere un'azione volta a cagionare l'evento dannoso, oppure il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non è immediatamente rivolto all'azione di gioco ma è piuttosto finalizzato ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'apportare un qualsiasi contrasto, oppure a punirlo per un fallo involontario subito (c.d. fallo di reazione)²².

In questi casi la condotta dell'agente fuoriesce dagli schemi tipici del gioco e la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini estranei da quelli tipicamente sportivi.

L'illecito sarà configurabile quando lo svolgimento di una gara è solo l'occasione per porre in essere un'azione produttiva di lesioni personali, avulsa dalle esigenze di svolgimento della gara e determinata solo dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica lesivo dell'altrui incolumità personale.

La giurisprudenza più remota²³ ha avuto modo di sottolineare che in una competizione sportiva non deve mai venire meno il senso vigile e umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario, con la conseguenza che va riconosciuta una responsabilità per fatti illeciti là

²² Richiamata anche in Cass. pen. , sez. V, 2 giugno 2000, N° 8910. In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse dichiarato responsabile di lesioni volontarie un giocatore di hockey ghiaccio, il quale, nel corso di un incontro ma al di fuori dell'azione di gioco, aveva colpito con un pugno un giocatore avversario.

²³ In tal senso, Trib. Di Roma, 4 aprile 1996, in *Resp. Civ. e previdenza*, 1996, pag. 1247 con nota di R. FRAU, *Responsabilità civile e competizioni sportive non ufficiali: il caso della gara di scherma*.

dove possa imputarsi all'agente una mancanza di specifica prudenza e di umanitaria avvedutezza, nei limiti consentiti dalle finalità di gioco.

Recentemente si è giunti ad affermare espressamente che il limite di demarcazione tra lecito ed illecito dovrebbe ravvisarsi non tanto nella eventuale violazione delle regole del gioco bensì nella “volontarietà” di provocare un'ingiusta lesione altrui.

I giudici, dopo essersi soffermati sulla inapplicabilità del criterio discriminante del consenso dell'avente diritto e di quello fondato sulla valutazione di prevedibilità delle conseguenze lesive da parte dell'autore del fatto, tutte teorie di cui si è occupata anche la dottrina, hanno posto l'attenzione sull'elemento psicologico dell'autore del fatto.

Al di là della sussistenza o meno di una violazione della regola del gioco, il comportamento tenuto in una competizione sportiva deve ritenersi censurabile dinanzi al giudice statale ogni qualvolta sia stato posto in essere al solo fine di ledere l'integrità e l'incolumità fisica dell'avversario, oppure quando sia ravvisabile il compimento di una determinata azione causativa di lesione personale che non risulta affatto compatibile con le caratteristiche e le finalità proprie dello sport praticato.

Ne deriva che la configurazione della colpa dipenderà dal risultato dell'indagine sul comportamento dell'agente in relazione alle connotazioni

proprie del gioco ed al contesto nel quale esso concretamente si svolge, tali elementi sono gli unici ed autentici parametri valutativi da utilizzare²⁴.

Nel 2009 la Cassazione²⁵ ha fissato alcuni principi rilevanti da tenere in grande considerazione.

Negli sport che consentono, sia pure eventualmente, il contatto fisico tra i giocatori (l'hockey è tra questi), vige una regola generale di gioco che stabilisce il divieto di condotte violente che, pur essendo finalizzate all'obiettivo della singola azione di gioco causano, gratuitamente, un danno all'avversario.

Vi sono condotte che, pur costituendo infrazioni delle regole di una determinata disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando pregiudicano l'integrità fisica di un giocatore avversario, perché non superano la soglia del cosiddetto "rischio consentito".

Questo concetto fa riferimento alla preventiva accettazione da parte dell'atleta del rischio connaturato ad ogni disciplina sportiva che consente il contatto fisico tra i partecipanti e la cui incidenza sia contenuta proprio dal rispetto delle regole tecniche che segnano la misura del rischio ragionevolmente prevedibile. La conferma formale di tale consenso si ha al momento del tesseramento, quando l'atleta, accetta espressamente e consapevolmente tutte le regole della propria disciplina sportiva stabilite

²⁴ Si veda Cass., sez. III civile, 8 agosto 2002, n. 12012, in *Foro it.*, 2003, I, pag. 168; Cass., sez. III civile, 22 ottobre 2004, n. 20597, in *Danno resp.*, 2005, pag. 509 entrambe le decisioni sono commentate da A. LEPORE, in *Riv. dir sport.*, 2006, pag. 91.

²⁵ Cass. Pen. 2009, 13 febbraio 2009, n. 17923.

dalla federazione nazionale, anche quelle che presidiano la componente di rischio insita nella disciplina prescelta. L'accettazione dell'attività sportiva implica necessariamente che il gareggiante fa propri, per l'appunto accettandoli, non soltanto i vantaggi (si pensi al divertimento e all'impiego del tempo libero) ma anche i rischi, specialmente per la salute (principalmente le lesioni personali) che la medesima attività comporta.

La violazione delle regole non è però sufficiente a qualificare l'illiceità penale, essa richiede ulteriori requisiti.

In primo luogo è necessario determinare se la condotta si sia realizzata in fase di gioco od a gioco fermo, dal momento che l'operatività della causa di giustificazione del "rischio consentito" si realizza solo nella prima ipotesi. Inoltre nei casi di azioni di gioco, occorre verificare la volontarietà o meno dell'infrazione, anche se l'elemento in sé non è decisivo.

Infatti, se la violazione involontaria delle regole di gioco realizza sempre un illecito sportivo, l'infrazione volontaria integra illecito penale solo qualora la condotta dell'atleta sia obiettivamente incompatibile con le caratteristiche e lo spirito di una determinata disciplina sportiva²⁶.

Si dovrà tenere anche conto della particolare situazione di gioco, facendo attenzione, nelle situazioni incerte, se vi sia il rispetto del principio di lealtà

²⁶ Tribunale Udine , 14 dicembre 2007 ha stabilito che "dovrà dunque accertarsi se l'evento lesivo consegua o meno ad un'azione che travalichi consapevolmente le regole del gioco e sia diretta a perseguire obiettivi estranei alla natura ed alle caratteristiche della competizione in atto, quale ad esempio lo sfogo di malanimo, ostilità, rancore, ira nei confronti dell'avversario".

e correttezza sportiva, vera pietra angolare degli ordinamenti sportivi, espressamente richiamato dai regolamenti federali²⁷.

Quindi se ricorrono i due presupposti, volontarietà dell'infrazione ed abnormità della condotta, il fatto è da considerare penalmente rilevante.

Il superamento del rischio consentito può configurare una responsabilità per dolo o per colpa, in sintesi si può dire che:

- quando si profila la violazione involontaria delle regole del gioco si integra ipotesi di illecito sportivo non penale;
- quando si profila la violazione volontaria, che si traduce in una condotta violenta compatibile con il tipo di disciplina sportiva ed il contesto agonistico di riferimento, si dà luogo ad illecito penale colposo;
- quando si profila la violazione volontaria con condotta violenta del tutto avulsa dalla dinamica agonistica si integra illecito penale doloso²⁸.

Il fatto lesivo non può, quindi, mai essere giustificato, quando è conseguenza dei colpi inferti per dolo nei casi in cui la gara divenga solo il pretesto per ledere volontariamente l'avversario.

²⁷ Cass. Pen. Sez IV, 25 settembre 2003 : "...si verte, invece in una ipotesi di superamento del c.d. rischio consentito ogni qualvolta l'agente realizzi l'evento lesivo mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da superare appunto i limiti della lealtà sportiva".

²⁸ S.COMELLINI, *Quando la violenza sportiva diventa illecito penale*, in *Lo sportello dello sport*, 2009, pag. 67. Anche nella sentenza della Cass. Pen. Sez V, 2 giugno 2000, n. 8910 si esprime lo stesso concetto: "...Non vi è superamento del rischio consentito quando vengano osservate le regole del gioco ovvero quando esse, nella foga agonistica, vengano involontariamente violate. Nel caso, invece, di violazione volontaria, gli eventuali conseguenti fatti lesivi potranno dar luogo a responsabilità per colpa. Una responsabilità per dolo, infine, sarà ravvisabile quando la gara sia stata soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento lesivo ovvero quando il comportamento posto in essere dal giocatore non sia stato immediatamente rivolto all'azione di gioco ma piuttosto ad intimorire l'antagonista". Si veda anche Tribunale Udine, 14 dicembre 2007, dove si dice che "dovrà dunque accertarsi se l'evento lesivo consegua o meno ad un'azione che travalichi consapevolmente le regole del gioco e sia diretta a perseguire obiettivi estranei alla natura ed alle caratteristiche della competizione in atto, quale ad esempio lo sfogo di malanimo, ostilità, rancore, ira nei confronti dell'avversario".

Non tutte le violazioni del regolamento, che diano luogo ad un infortunio per l'avversario, possono allora comportare la configurabilità del reato di lesioni, essendo chiaro che se qualunque contrasto di gioco, vuoi anche "fallosi", dovesse esporre il praticante a responsabilità penale, ne deriverebbe un eccessivo condizionamento della pratica sportiva con effetti concretamente dissuasivi e perciò, contrari alle finalità di interesse generale del gioco. Deve soccorrere quindi un ulteriore criterio, che pare opportuno individuare nel livello agonistico della gara in questione, dal momento che deve pur sempre mantenersi l'obbligo di evitare al contendente il rischio di pregiudizi fisici non necessari ed esorbitanti rispetto a quelli che l'avversario può attendersi ed accettare²⁹.

In conclusione la giurisprudenza si rende conto che la violazione delle norme non basta a configurare un illecito sportivo penalmente rilevante, occorre anche che venga travalicata l'area del rischio consentito e che la violazione sia volontaria e non, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un'azione che, nella trance agonistica, può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette. Tutte le volte in cui questa violazione sia, invece, voluta e sia deliberatamente piegata al conseguimento del risultato, con cieca indifferenza per l'altrui integrità fisica, allora, in caso di lesioni personali si entra nell'area del penalmente rilevante con la duplice prospettiva del dolo e della colpa. Il dolo ricorrerà quando la circostanza di

²⁹ Corte appello di Palermo, 26 novembre 2002.

gioco è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica³⁰.

³⁰ La Cass. Pen. Sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473 annulla senza rinvio l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, 27 settembre 1999, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che qualifica come reato di lesioni colpose anziché di lesioni volontarie aggravate. La vicenda è relativa alla condanna di F.D. per avere cagionato a D.A., colpendolo violentemente con una gomitata all'addome, nel corso di una partita di calcio, una lesione gravissima dalla quale derivava la perdita dell'uso dell'organo della milza. In primo grado l'imputato è condannato a 8 mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. La corte d'appello modifica l'imputazione in quanto ritiene che F. non avesse approfittato delle circostanze di tempo e di luogo per colpire deliberatamente il D. sull'impulso di motivazioni estranee allo svolgimento della partita, ma il fatto lesivo ha avuto luogo nel corso di un'ordinaria azione di gioco, sugli sviluppi di un corner, nella tipica situazione che si verifica quando il pallone, dopo la battuta del calcio d'angolo, spiove in area e viene conteso dal portiere e dagli altri giocatori. Quindi, certa la circostanza di gioco, certa l'azione fallosa per violazione di una specifica regola di gioco (fallo su portiere) ed altrettanto certo l'effetto lesivo, non risulta indicata prova alcuna che l'impatto sia stato volontariamente inteso ad arrecare pregiudizio all'integrità fisica dell'avversario.

1.3 - Il “vincolo di giustizia” e la sua odierna portata.

Negli statuti e nei regolamenti di ogni Federazione sportiva³¹ si rinviene una disposizione peculiare del sistema di giustizia sportiva che realizza l’istituto del “vincolo di giustizia” ed impone agli aderenti due obblighi fondamentali.

Il primo consiste nell’ accettare e rispettare le norme e i provvedimenti federali; chi entra a fare parte volontariamente dell’organizzazione sportiva, deve conseguentemente accettare i provvedimenti adottati dagli organi federali.

Il secondo obbligo consiste nell’impegno di adire, per le controversie insorte tra gli affiliati, esclusivamente gli organi federali. Tale vincolo comporta l’impossibilità per i tesserati di rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato ed in alcuni casi l’inottemperanza della disposizione è addirittura sanzionata con l’espulsione dai quadri organizzativi del mondo sportivo. Nell’art. 5 del “Regolamento di giustizia e disciplina della F.I.H.P.”, dedicato proprio all’inosservanza del vincolo di giustizia, si sottolinea proprio come le Società ed i tesserati che si rivolgono all’Autorità Giudiziaria per fatti derivanti dall’attività federale vengono

³¹ Si veda “Statuto della F.I.H.P.”, art. 16 “Doveri dei tesserati”: I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della F.I.H.P. e dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo.....Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale. La questione del vincolo di giustizia viene nuovamente ribadita in maniera ancora più esplicita nell’art. 79 “Vincolo di giustizia” com. 2 : Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220.

puniti con provvedimenti disciplinari che vanno dalla sanzione inibitoria di sei mesi sino alla radiazione o al ritiro della tessera di affiliazione.

La disciplina non è però identica in tutte le federazioni, per alcune il vincolo di giustizia è espressamente limitato alle controversie di carattere tecnico e disciplinare, mentre per altre il campo di applicazione del vincolo di giustizia risulta assai più ampio ma sempre nell'ambito in cui ciò sia consentito dalla natura disponibile degli interessi coinvolti.

Tale vincolo non può operare nell'ambito degli interessi legittimi, i quali, a causa del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico e in forza dei principi sanciti dall'art 113 Cost., sono insuscettibili di formare oggetto di rinuncia preventiva³².

Affermare che i tesserati sono vincolati dalla "clausola compromissoria" significa che essi sono obbligati a non rivolgersi ai giudici ordinari soltanto per quanto riguarda le controversie di ordine economico che secondo alcuni statuti vanno risolte da Collegi Arbitrali. Nella prassi con il termine clausola compromissoria si è invece indicata genericamente la posizione nella quale si trova l'atleta nei confronti delle federazioni, ricomprendendo anche la preclusione che allo stesso viene imposta di rivolgersi al giudice statale per vicende che attengono a questioni di diversa natura rispetto a quella economica.

³²Ribadito chiaramente dal Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Giust. Civ.*, 1996, I, pag. 577 e anche in Cons. Stato, sez II, 20 ottobre 1993, n. 612, in *Cons.Stato*, 1995, I, pag. 576.

Il vincolo di giustizia può essere visto come una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune categorie di controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell'Autorità giurisdizionale dello Stato, come questioni inerenti alla tutela dei diritti indisponibili e degli interessi legittimi.

Nella realtà però si assiste ad una sempre più frequente intromissione dello Stato nelle controversie di natura sportiva al fine di riaffermare il proprio diritto di controllo sullo svolgimento dell'attività agonistica a garanzia degli associati.

Recentemente si è addirittura arrivati a sostenere³³, in considerazione della pretesa autonomia degli ordinamenti giuridici sportivi, che le decisioni adottate dalle massime autorità giurisdizionali dello Stato, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, non hanno alcuna efficacia automatica nei confronti degli organi di Giustizia sportiva, i quali restano liberi di conformarsi a queste statuizioni.

Il problema non esiste nel caso in cui gli statuti delle Federazioni prevedano espressamente che la risoluzione di una determinata controversia sia deferita ad un Collegio Arbitrale, qui non è dato rilevare posizioni di contrasto tra l'ordinamento sportivo e quello statale in quanto quest'ultimo prevede la possibilità di recepire le statuizioni adottate dagli arbitri.

³³ Tribunale Nazionale d'appello CSAI, 12 luglio 1996, n. 62, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, pag. 233 con nota di L.NELLA.

La rinuncia incondizionata alla tutela giurisdizionale da parte dello Stato, per la tutela di un interesse legittimo, deve ritenersi clausola illecita se prevista dalle disposizioni federali, perché si tratterebbe di una clausola che ostacola il controllo di legittimità da parte dell'ordinamento statale in relazione all'esercizio di funzioni pubblicistiche.

La legge 17 ottobre 2003, n. 280, cerca di fare chiarezza sulla materia prevedendo all'art. 2 che all'ordinamento sportivo compete esclusivamente la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

-l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive agonistiche.

-i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Il vincolo di giustizia, quindi, inteso come obbligo per gli atleti resta un istituto di dubbia legittimità per lo Stato in quanto rappresenta una potenziale violazione degli art. 24³⁴, 103³⁵ e 113³⁶ della Costituzione; peraltro la stessa legge n. 280/2003, che in certi limiti ammette e disciplina il ricorso al giudice statale da parte di soggetti dell'ordinamento sportivo³⁷.

³⁴ “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

³⁵ “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

³⁶ “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.

³⁷ Art. 3 lettera b) e d).

Tale vincolo di giustizia costituisce, ad oggi, un vero e proprio “monstrum” giuridico a tutela del mondo degli ordinamenti sportivi senza la effettiva capacità di sanzionare gli sportivi o le società che, proponendo ricorsi alla magistratura ordinaria, violino i confini della giustizia sportiva, in quanto il mostro è stato oramai privato di tutta la propria efficacia repressiva dal grave colpo inferto dalle interpretazioni fornite dal TAR del Lazio, nonostante ciò le Federazioni continuano a mantenere nei propri regolamenti tale previsione svuotata di effettiva forza vincolante³⁸.

³⁸ E.LUBRANO, *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia: la FIGC si adegua*, in *Riv. di dir. ed econ. dello sport*, 2005.

CAPITOLO 2

L'HOCKEY QUALE SPORT A CONTATTO EVENTUALE

2.1 - La componente della violenza nella pratica dell'hockey

La Federazione italiana hockey e pattinaggio (F.I.H.P.) e la Federazione italiana sport sul ghiaccio (FISG), al pari di tutte le altre federazioni sportive in Italia, si conformano alle norme e alle direttive stabilite dal CONI che rappresenta l'organo di riferimento per lo sport nel nostro paese³⁹. Tale organo recepisce quelli che sono i principi che stanno alla base della cultura sportiva, dettati a livello internazionale dal CIO, e che sono validi e vincolanti per tutti i paesi membri di tale organizzazione.

Già nella premessa al "Codice di comportamento sportivo" del CONI⁴⁰ si specificano i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità che risultano tutelati dagli statuti e dai regolamenti di tutte le Federazioni sportive nazionali, capisaldi indiscutibili della pratica dello sport⁴¹.

³⁹ Art. 1 *Statuto della F.I.H.P.*, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 496 del 26 ottobre 2004; Art. 1 *Statuto della F.I.S.G.*, approvato dalla XL^a Assemblea Nazionale straordinaria, 9 ottobre 2010, Baselga di Pinè e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 405 del 16 dicembre 2010.

⁴⁰ Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI, 15 luglio 2004 n. 1270, Roma.

⁴¹ Si veda a riguardo quanto previsto negli art. 11 e art. 16 dello *Statuto della F.I.H.P.*, cit., e ribadito anche nell'art. 6 dello *Statuto della F.I.S.G.*, cit..

Tutti i tesserati alle varie Federazioni, siano essi atleti, tecnici o dirigenti, sono tenuti all'osservanza del Codice stesso e la violazione di norme in esso contenute costituisce un grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni disciplinari.⁴²

I soggetti tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto che risulta connesso con l'attività sportiva praticata⁴³ e dovranno astenersi dall'adottare comportamenti o rilasciare semplici dichiarazioni che possono determinare o incitare alla violenza o ne costituiscano apologia⁴⁴.

La norma in questione sottolinea un concetto fondamentale di natura costituzionale ribadendo che i soggetti affiliati devono obbligatoriamente astenersi da qualsiasi condotta destinata a ledere l'integrità, non solo fisica ma addirittura morale (si spiega in quest'ottica la ferma volontà di combattere il deprecabile fenomeno di insulti a sfondo razzista tra gli atleti), dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive ad ogni livello⁴⁵.

⁴² Premessa al *Codice di comportamento sportivo*, deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, 15 luglio 2004 n. 1270.

⁴³ Art. 2 "Principio di lealtà" ,*Codice di comportamento sportivo*, cit..

⁴⁴ Art. 5 "Principio di non violenza", comma 1, *Codice di comportamento sportivo*, cit..

⁴⁵ Art. 5 "Principio di non violenza", comma 2, *Codice di comportamento sportivo*, cit..

Tra le discipline che vengono considerate dalla giurisprudenza quali sport a contatto meramente eventuale possiamo annoverare, tra gli altri, l'hockey.

Effettivamente il contatto tra i giocatori in pista risulta essere non lo scopo principale dell'azione di gioco, come invece lo è nella boxe e nelle arti marziali, ma un possibile accadimento derivante dalle dinamiche del gioco.

Non è sufficiente però accettare questa classificazione dell'hockey *tout cour* in quanto bisogna verificarla alla luce delle singole caratteristiche che contraddistinguono le diverse tipologie delle discipline hockeistiche esistenti attualmente nel panorama sportivo.

Agli occhi di un semplice spettatore esterno un contrasto tra due giocatori di hockey ghiaccio può apparire in tutto e per tutto simile ad un'aggressione all'incolumità fisica di uno dei due, per la velocità e la forza dell'impatto; sono in molti infatti a considerarlo uno sport duro, anzi, "violento".

Sempre lo spettatore esterno che assiste ad una partita, questa volta, di hockey pista, invece, avrà una sensazione diversa, non percepirà la stessa "violenza", quel senso di "attentato alla salute altrui" che invece percepisce nell'hockey ghiaccio, eppure entrambi questi sport, insieme all'hockey inline ed allo sledge hockey per i disabili, sono tutti classificabili ugualmente come sport a "contatto meramente eventuale".

L'analisi delle norme interne delle singole discipline consente di avere una chiara panoramica della vera natura di tali discipline sportive e consente di capire se davvero lo spettatore esterno abbia ragione a percepire un grado di violenza maggiore nell'una piuttosto che nell'altra.

2.1.1 - La disciplina dell'hockey sul ghiaccio

L'hockey sul ghiaccio è notoriamente considerato dai suoi detrattori una disciplina sportiva violenta mentre dai suoi praticanti e sostenitori semplicemente uno sport duro nel quale sfoggiare tutta la propria forza per sopraffare e vincere le resistenze dell'avversario. La realtà è però ben lontana da questa visione generalizzata, infatti il regolamento di gioco espone molto chiaramente la ferma volontà di perseguire quelle condotte che rappresentano una ingiustificata violenza nei confronti del contendente, ingiustificata in relazione a quello che è lo scopo e la tecnica del gioco in sé.

La normativa è dettagliata e sanziona molte condotte aggressive commesse dai giocatori: si va dalla carica (si intende il colpire l'avversario con la stecca da hockey tenuta con entrambe le mani) commessa ai danni di un

avversario in modo da farlo urtare violentemente contro la balaustra⁴⁶, ai colpi da tergo inflitti in ogni modo e in ogni luogo della pista, quindi non solo nel mezzo dell'azione di gioco finalizzata al contendersi il disco ma anche lontano dall'azione principale⁴⁷; dal ferimento dell'avversario usando scorrettamente i gomiti o le ginocchia⁴⁸, al tentativo di “pungere” o colpire il contendente con la punta della stecca o con la parte estrema del manico⁴⁹. Si tratta di comportamenti puniti severamente da tale regolamento con l'inflizione di squalifiche che vanno da 1 giornata in su e che mirano non solo a disciplinare il modo di giocare ma soprattutto a tutelare l'incolumità dei partecipanti.

Trattandosi di uno sport praticato con l'ausilio di un mezzo meccanico, quale è appunto il pattino, e con un oggetto contundente come la stecca, la pratica e la perizia che si richiedono agli atleti sono maggiori rispetto ad altre discipline perché le velocità che si possono raggiungere, la particolarità della superficie di gioco utilizzata e la dinamica del gioco sono tali da mettere in serio pericolo la salute altrui.

La disciplina prende in analisi anche condotte che più facilmente possono legarsi al tema della responsabilità penale o civile degli atleti, si punisce per esempio chi continua o cerca di prolungare una rissa od un alterco con altro giocatore, nonostante l'ingiunzione dell'arbitro di desistere da tale

⁴⁶ Art. 11 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, approvato dal Consiglio federale del 14 ottobre 2000.

⁴⁷ Art. 12,1 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁴⁸ Art. 14 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁴⁹ Art. 24,1 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

proposito⁵⁰; il giocatore che tenta di ferire o ferisce intenzionalmente un avversario⁵¹, qui la volontà del soggetto va valutata dall'arbitro discrezionalmente, non sempre l'episodio è limpido e chiaro da potersi classificare senza ombra di dubbio come volontà indiscussa di ferire un altro individuo, a volte è il giudice che interpreta in tale senso un ferimento causato dallo scontro fortuito tra i contendenti; l'atleta che cerca volutamente, anche qui c'è la richiesta della volontarietà della condotta commessa dal protagonista, il contatto fisico con un avversario dopo il fischio dell'arbitro, quindi al di fuori del gioco attivo⁵²; chi comincia a dare pugni ad avversari⁵³ e colui il quale, attaccato, risponde con pugni e persiste nel litigio dimostrando una volontà di danneggiare il contendente avulsa dallo scopo della disciplina⁵⁴; il giocatore che pratica un gioco considerato "inutilmente" duro, perché non necessario per esempio a recuperare il possesso del disco, ponendo in essere una condotta che può essere classificata come "gratuitamente violenta"⁵⁵; il soggetto che partecipa ad una rissa in pista⁵⁶ o fuori dalla superficie del ghiaccio⁵⁷ anche con uno spettatore⁵⁸.

⁵⁰ Art 9,3 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵¹ Art 10,1 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵² Art. 12,3 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵³ Art. 15,1 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵⁴ Art. 15,2 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵⁵ Art. 15,3 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵⁶ Art. 15,5 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵⁷ Art. 15,4 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

⁵⁸ Art 19 *Codice delle penalità hockey ghiaccio*, cit..

La rissa è un atto deprecabile che non è tollerato dal regolamento dell'hockey ghiaccio; sembrerebbe, questa, una contraddizione perché tutti coloro i quali hanno visto un incontro di hockey hanno assistito sicuramente a risse, a giocatori che dopo uno scontro irregolare gettano sul ghiaccio caschi e guanti protettivi e cominciano a picchiarsi tra loro. Si tratta di una condotta che fa sicuramente parte dello “spettacolo” sportivo, soprattutto in alcune Leghe importanti a livello mondiale, come la NHL (National Hockey League) statunitense, la KHL (Continental Hockey League) russa, comportamenti di questo tipo sono consentiti perché fanno immagine, audience, è quello che il pubblico si aspetta da 12 giocatori che corrono in lungo e in largo su una pista ricoperta di ghiaccio contendendosi un piccolo disco ed è quello che i dirigenti delle leghe e gli atleti danno al loro pubblico. Anche in Italia eventi di questo tipo sono la norma quasi in ogni gara nonostante tali comportamenti non siano incentivati, anzi, sono rigidamente puniti dai regolamenti tecnici perché contrari ai principi generali che prevedono l'astensione dalla violenza fisica durante il gioco⁵⁹. L'atleta è responsabile del ferimento di un avversario sia esso volontario, conseguenza di una carica con la stecca⁶⁰ o dell'uso improprio della stessa al di sopra delle spalle⁶¹ o di un calcio⁶², oppure fortuito dovuto ad un

⁵⁹ Art 1, comma 1, *Regolamento di giustizia F.I.S.G.*, 1998.

⁶⁰ Art. 13,2 e art. 23,1, *Regolamento di giustizia F.I.S.G.*, cit..

⁶¹ Art. 16 *Regolamento di giustizia F.I.S.G.*, cit..

⁶² Art. 20 *Regolamento di giustizia F.I.S.G.*, cit..

involontario sgambetto con la stecca⁶³ o con la lama del pattino dopo un duro contrasto.

Alla luce di questa disamina normativa ci si può rendere chiaramente conto che nell'hockey ghiaccio quella che tutti considerano come “violenza” altro non è che l'espressione più evidente di uno sport dinamico e veloce che vuole proprio privilegiare le componenti della scorrevolezza e della rapidità del gioco punendo seriamente e con fermezza quelle condotte che possono pregiudicare la salute e l'integrità fisica degli atleti partecipanti.

2.1.2 - La disciplina dell'hockey in-line

La disciplina dell'hockey in-line è considerata direttamente derivante dall'hockey ghiaccio praticata con qualche piccola differenza rispetto a quest'ultimo. Si tratta però di differenze considerevoli sotto il profilo delle sanzioni poiché stiamo parlando di uno sport dove viene sanzionato con maggiore rigore il contatto fisico tra gli atleti, soprattutto quel contatto non essenziale ai fini del possesso del disco.

Il giocatore che anche solamente tenta deliberatamente di colpire un altro atleta, sia esso proprio compagno di squadra o avversario, viene sanzionato

⁶³ Art. 18 *Regolamento di giustizia F.I.S.G.*, cit..

minimo con una giornata di squalifica per aver manifestato una condotta così aggressiva all'interno del gioco⁶⁴.

Le norme mostrano evidentemente come ci sia un maggiore intento repressivo rispetto all'hockey ghiaccio; qui la carica alla balaustra viene valutata dal giudice in base alla violenza dell'impatto ma anche se vi sia un ostacolo perpetrato disonestamente con gomitate o sgambetto⁶⁵ ma c'è di più, perché in realtà la norma punisce qualsiasi contatto non necessario con il giocatore che sia in possesso del disco, si parla in questo caso di carica scorretta; nel ghiaccio invece il portatore di disco può subire la carica se questa è conseguenza del tentativo di conquistare il possesso del disco, purché si tratti di carica con la spalla o con il busto, rimanendo comunque punite la carica con bastone tenuto a due mani e lo sgambetto o l'uso di gomiti o pugni.

Condotte eccessivamente aggressive verso gli avversari, come rincorrere minacciosamente, saltare addosso o caricare volontariamente il contendente, sono punite rigorosamente⁶⁶, soprattutto se si cagiona il ferimento dell'avversario⁶⁷ ricorrendo magari all'uso di calci, gomiti o ginocchiate in modo da commettere il fallo⁶⁸.

⁶⁴ Art. 40 *Regolamento tecnico hockey in linea*, 27 novembre 2010, Roma.

⁶⁵ Art. 41 *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁶⁶ Art. 43 *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁶⁷ Art. 44 c) e art. 45 *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁶⁸ Art. 47 *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

Anche nell'hockey in-line è duramente sanzionata la colluttazione a pugni chiusi⁶⁹ e la sanzione interessa chiunque partecipi alla rissa, punibile addirittura con una penalità partita e conseguente sospensione per il successivo incontro. Il Regolamento concede all'arbitro, in questo caso, un ampio margine di discrezionalità nel valutare questo tipo di eventi al fine di meglio interpretare le intenzioni di ognuno e le conseguenti responsabilità⁷⁰.

La stecca è da considerarsi esclusivamente uno strumento di gioco e non una sorta di “arma per offendere”, non può essere tenuta dall'atleta al di sopra delle spalle per intimidire l'avversario⁷¹, o per ferirlo al volto⁷², questo comporta una pena severa nei confronti del responsabile per cattiva condotta; non può, inoltre, essere usata per ostacolare l'avanzamento di un giocatore “colpendolo violentemente”. Qualsiasi azione in cui la stecca del giocatore, all'inseguimento dell'avversario, entra in contatto fisico con quest'ultimo, sarà considerato “colpo violento” indipendentemente dalla violenza usata⁷³.

Infine secondo l'art 75⁷⁴ a discrezione dell'arbitro una penalità minore può essere attribuita a quel giocatore che si rende colpevole di cd “violenza non necessaria” come colpire un giocatore da tergo⁷⁵.

⁶⁹ Art. 50 a) *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁷⁰ Art. 50, nota b) *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁷¹ Art. 54 a) *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁷² Art. 54 b) *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁷³ Art. 68 a) *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁷⁴ Art. 75 *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

Lo statuto della FIHP garantisce il rispetto del cd “fair play” tra gli atleti ed una decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, alla violenza sia fisica che verbale⁷⁶ in tutte quelle che sono le discipline che vi fanno parte e tra queste, anche l’hockey in-line ne è pervaso.

2.1.3 - La disciplina dell’hockey pista

La disciplina dell’hockey pista presenta delle differenze sostanziali rispetto alle due precedentemente affrontate. Si tratta di un tipo di hockey giocato ancora con modelli di pattini detti “quad”, 2 ruote d’avanti e due dietro, con un regolamento che sanziona il contatto fisico tra gli atleti sia con il corpo sia con il bastone⁷⁷, addirittura si richiede di mantenere una certa distanza minima, 50 cm, dal corpo dell’avversario altrimenti si rischia la sanzione⁷⁸. Qualsiasi scontro con il corpo dell’avversario è punito dal regolamento di gioco, come per esempio spingerlo contro la balaustra per impedirgli di giocare la palla⁷⁹.

⁷⁵ Art. 59 *Regolamento tecnico hockey in linea*, cit..

⁷⁶ Art. 63 *Statuto della F.I.H.P.*, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 496 del 26 ottobre 2004

⁷⁷ Art. 18° 1.4, *Regolamento hockey su pista*, Comitato internazionale de Rink hockey, 8 ottobre 2008, “Il giocatore che esegue il blocco deve mantenere sempre una posizione del corpo priva di qualsiasi tipo di aggressività”; Art. 18° 4.2, *Regolamento hockey su pista*, cit., “Non è consentito il blocco quando si verifica che il giocatore che effettua il blocco assume una posizione aggressiva, collocando il proprio bastone in una posizione al di sopra della linea dei suoi pattini, in modo tale da...intimorire il giocatore bloccato”.

⁷⁸ Art. 18° 4.3, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁷⁹ Art. 18° 5.2, *Regolamento hockey su pista*, cit..

Il numero di falli sanzionati è ampio e variegato dal momento che vi rientrano : falli di squadra, falli gravi, falli molto gravi, falli verbali e di contatto; nell'hockey pista non è consentito praticare un gioco violento o scorretto per cui gli arbitri devono punire qualsiasi condotta irregolare quale spingere gli avversari contro la porta o contro le sponde della pista, caricare o spingere un avversario, o effettuare intenzionalmente ostruzione, colpire con la stecca gli avversari o trattenerli per il corpo, le risse, i pugni, i calci o qualsiasi altro tipo di aggressione, colpire o agganciare un giocatore avversario con la stecca costituisce una condotta particolarmente violenta e pericolosa che gli arbitri devono punire con appropriata e severa sanzione tecnica e disciplinare⁸⁰, addirittura è considerato fallo il contatto eseguito senza usare violenza e senza gravi conseguenze di ordine fisico per l'avversario⁸¹.

Tra i falli gravi vanno annoverati quelli che siano causa di pericolo per l'integrità fisica di terzi, comportando la necessità di assistenza medica e l'impossibilità temporanea di continuare la gara come trattenerne, spingere o caricare un avversario in modo pericoloso⁸², colpire, senza usare violenza, un avversario al di fuori delle zone protette dai parastinchi (

⁸⁰ Art. 21° 3.1;3.1.1;3.1.2;3.1.3;3.1.4;3.3, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸¹ Art. 24° 3.2.2, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸² Art. 25° 1.5, *Regolamento hockey su pista*, cit..

tronco, mani, braccia, gambe o ginocchia)⁸³, sgambettare⁸⁴, agganciare intenzionalmente o meno con la stecca il pattino dell'avversario⁸⁵.

I falli molto gravi sono atti da cui possono scaturire violenza o danni gravi all'integrità fisica di terzi come il tentare un'aggressione⁸⁶, praticare qualsiasi atto di violenza o di brutalità⁸⁷, minacciare, spingere o tentare di aggredire un avversario a gioco fermo⁸⁸.

2.1.4 - La disciplina dell'ice sledge hockey

Lo sport dell'ice sledge hockey è la versione per disabili dell'hockey ghiaccio, giocato seduti su slitte con pattini, da atleti paralizzati o con arti mutilati. Potrebbe sembrare una disciplina tranquilla, priva di contatto fisico viste le condizioni dei praticanti, invece, si tratta di uno sport caratterizzato dal possibile scontro tra i giocatori, dove l'intensità è molto alta e gli eccessi agonistici devono necessariamente essere soggetti ad una regolamentazione ferrea come per l'hockey praticato dai normodotati.

Risulta essere molto indicativa della particolare attenzione che la disciplina rivolge alla tutela della integrità fisica dei praticanti la previsione secondo

⁸³ Art. 25° 16, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸⁴ Art. 1.7, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸⁵ Art. 1.8, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸⁶ Art. 26° 1.1.2, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸⁷ Art. 26° 1.1.4, *Regolamento hockey su pista*, cit..

⁸⁸ Art. 26° 1.2, *Regolamento hockey su pista*, cit.

la quale le autorità competenti, in qualunque momento dopo la conclusione dell'incontro, possono investigare sugli incidenti e possono assegnare squalifiche addizionali per gli incidenti verificatisi prima durante e dopo le partite anche se tali situazioni non sono state prontamente sanzionate dal giudice di gara⁸⁹.

La gran parte dei falli previsti dal Regolamento internazionale sono simili a quelli previsti nell'hockey ghiaccio a testimoniare la durezza anche dell'ice sledge hockey nonostante i deficit fisici degli atleti che lo praticano. Per esempio è punita la carica dell'avversario che vada a sbattere violentemente alla balaustra⁹⁰, il colpo con la pala usata al di sopra delle spalle che ferisce il contendente⁹¹, il colpo da dietro che cagiona il ferimento⁹², il colpo alla testa o al collo dell'avversario che ne cagiona il ferimento⁹³.

Le risse sono severamente sanzionate sia nei confronti di colui che le inizia, sia nei confronti di chi vi prende parte anche solo per rispondere all'altro giocatore⁹⁴.

Si vede chiaramente come la disabilità non impedisce agli atleti di praticare una condotta di gioco cd "violento", per tale ragione interviene un

⁸⁹ Art. 1009 *Regolamento internazionale ice sledge hockey*, International Paralympic Committee.

⁹⁰ Art. 1014 *Regolamento internazionale ice sledge hockey*, cit..

⁹¹ Art. 1015 c) e art. 1024 *Regolamento internazionale ice sledge hockey*, cit..

⁹² Art. 1017 *Regolamento internazionale ice sledge hockey*, cit..

⁹³ Art. 1018 e art. 1023 *Regolamento internazionale ice sledge hockey*, cit..

⁹⁴ Art. 1022 *Regolamento internazionale ice sledge hockey*, cit..

regolamento rigido, al fine sempre di tutelare l'integrità fisica di tutti gli atleti in gara.

2.2 - Questioni controverse

La giustizia sportiva si fonda sull'istituto del "vincolo di giustizia", come sappiamo, ciò comporta l'impossibilità per i tesserati di rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato a meno che le controversie non abbiano ad oggetto diritti soggettivi o interessi legittimi.

Non di rado le conseguenze dirette di azioni di gioco possono proprio incidere negativamente su diritti indisponibili ed interessi legittimi degli sportivi, sicché si registra un folto numero di procedimenti che fuoriescono dalle maglie della giustizia sportiva per approdare nei tribunali ordinari, civili e penali.

Tale fenomeno non è circoscrivibile solo ed esclusivamente ad alcuni sport considerati "pericolosi" e che maggiormente possono esporre al rischio i propri praticanti, esempi di procedimenti ordinari in materie sportivi sono , infatti, presenti in svariate discipline, dal basket, al calcio, alla vela, alla boxe, al rugby, al motociclismo.

Anche l'hockey, inteso in generale, non è estraneo a procedimenti giudiziari che si sono tenuti in sede civile o penale, ma non ci si può limitare a ricollegare tali vicende solo al mondo dell'hockey ghiaccio che risulta essere sicuramente tra le quattro discipline hockeistiche analizzate quello che permette il collegamento più immediato, in quanto non mancano esempi anche nell'hockey pista.

Per quanto riguarda l'ice sledge hockey e l'hockey in-line ad oggi non si sono segnalate vicende così gravi affrontate, dai diretti interessati, al di fuori della giustizia sportiva.

2.2.1 - L'eccesso di legittima difesa⁹⁵

Il 1 luglio del 2005 il Tribunale di Bolzano, a seguito di giudizio abbreviato, condannava S.C. per l'imputazione prevista dall' art. 582⁹⁶ con l'aggravante della lesione grave prevista dall'art. 583⁹⁷ alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in favore della costituitasi parte civile.

Si contestò inizialmente all'imputato di aver cagionato a R.M. l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e la perdita di due denti nel corso di un incontro, a seguito di un colpo inferto con una stecca da hockey al volto della vittima.

Nella sentenza di primo grado il P.M. contestò all'imputato la circostanza aggravante prevista all'art 583 c.p. per aver cagionato alla parte offesa lo sfregio permanente sul viso⁹⁸.

⁹⁵ Cass. penale, sez. IV, 19 marzo 2008, n. 22159, in banca dati *Dejure*, Giuffrè editore.

⁹⁶ Art. 582 c.p. "Lesione personale".

⁹⁷ Art. 583, comma 1, n. 2 c.p. ,"Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

⁹⁸ Art. 583, comma 2, n. 4.

In appello⁹⁹ però il reato viene qualificato non più come lesione personale bensì come lesioni colpose¹⁰⁰ con conseguente riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado.

Secondo il giudice di primo grado l'imputato, al di fuori di un'azione di gioco, aveva colpito volontariamente il giocatore antagonista con la stecca sul mento provocando la lesione ai denti. I due giocatori in quel frangente non si contendevano il possesso del dischetto ed erano entrambi lontani dal vivo dell'azione pertanto la gara era stata soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento, una condotta che nulla ha a che fare con la corretta pratica sportiva, con l'agonismo e con la lealtà verso gli avversari.

Il giudice d'appello, invece, ridimensiona le responsabilità dell'imputato poiché ritiene che la vittima dopo aver subito un fallo di gioco seguito dal consueto scambio di pareri tra le parti, si era mosso in direzione dell'imputato, in direzione opposta rispetto a dove si stava svolgendo il gioco con l'intenzione e l'atteggiamento di chi voleva proseguire l'alterco tra i due. L'imputato sentendosi minacciato aveva istintivamente portato avanti la stecca per difendere la propria incolumità e in questo movimento si era verificato il ferimento della vittima. Il giudice ritenne quindi che tale situazione integrasse tutti i requisiti della legittima difesa, quanto meno putativa, errando però sull'entità dell'offesa che stava secondo il suo parere per ricevere, oppure sulla misura della difesa approntata.

⁹⁹ Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, 28 settembre 2006.

¹⁰⁰ Art. 590, comma 2, c.p.

Non essendoci delle prove certe e sicure che l'eccesso di legittima difesa sia stato cagionato da dolo dell'imputato ecco spiegata la diversa configurazione di "lesioni personali colpose" .

La difesa dell'imputato propone ricorso per Cassazione contestando la conclusione del giudice circa la mancanza di proporzionalità tra offesa e difesa poiché, disponendo entrambi i soggetti del medesimo strumento stecca da hockey, non si dovrebbe rinvenire traccia di eccesso di difesa dell'imputato nell'uso di una stecca alzata a due mani che ne giustifichi una condanna per lesioni colpose.

La Corte di Cassazione¹⁰¹ conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela da parte della vittima il 27 febbraio 2008.

Come possiamo desumere dai fatti esposti, la vicenda ha avuto ad oggetto la lesione di un diritto indisponibile dell'individuo, il diritto alla sua integrità fisica, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito e tutelato la vittima ha ritenuto opportuno portare avanti le sue ragioni al di fuori della giustizia sportiva.¹⁰²

¹⁰¹ Cass. pen. , sez. IV, 19 marzo 2008, n. 22159.

¹⁰² Il giudizio di primo grado era giunto ad una condanna per lesioni personali con il riconoscimento dell'aggravante dello sfregio permanente sul viso con conseguente pena reclusiva dai 6 ai 12 anni, riconoscendo una piena responsabilità all'imputato.

In appello il giudice ravvede la scriminante della legittima difesa che incide sensibilmente sulla responsabilità dell'imputato che viene condannato, questa volta, per lesioni personali colpose con conseguente riduzione della pena a 3 mesi di reclusione o ad una multa fino a €309.

La proposizione del ricorso in Cassazione da parte del condannato si spiega perché questi non si trova d'accordo con le conclusioni del giudice di secondo grado; l'autorità giudiziaria ritiene che si debba condannare perché si è configurato un eccesso di legittima difesa mentre il ricorrente ritiene che non ci

2.2.2 - Il c.d. rischio consentito¹⁰³

Nel 2000 la Corte di Cassazione si è occupata di un caso interessante perché consente un ulteriore chiarimento in merito alla qualificazione della responsabilità penale degli sportivi.

Con sentenza emessa il 22 aprile 1998 il Tribunale di Bolzano aveva condannato, in primo grado di giudizio, R.A. per il reato di lesioni volontarie gravi¹⁰⁴, alla pena di sei mesi di reclusione con sospensione condizionale oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali in favore della parte civile M.K. ed anche alla rifusione delle spese legali sostenute dalla stessa parte civile.

La vicenda si era verificata durante un incontro di hockey. L'imputato aveva sferrato un pugno alla mandibola di M.K. causandogli una lesione grave all'apparato dedito alla masticazione.

Nel 1999 la Corte di Appello di Trento¹⁰⁵ rigetta l'appello proposto dall'imputato e conferma la decisione di primo grado condannando

sia tale eccesso poiché sia lui che la vittima avevano entrambi la stecca da hockey tra le mani e pertanto la sua risposta all'atteggiamento minaccioso dell'avversario non poteva configurare nessuna ipotesi di reato. La vicenda non viene risolta dalla Suprema Corte vista la remissione della querela effettuata dalla vittima che porta inevitabilmente all'estinzione del reato.

¹⁰³ Cass. pen., sez. V, 02 giugno 2000, n. 8910, in banca dati *Dejure*, Giuffrè editore.

¹⁰⁴ Art.582 e 583 c.p.

¹⁰⁵ Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, 20 maggio 1999.

l'appellante al pagamento delle spese processuali ulteriori ed a rimborsare alla parte civile le spese legali.

I giudici di merito avevano accertato che durante la partita di hockey sul ghiaccio, al di fuori di un'azione di gioco, il giocatore R.A. aveva sferrato un pugno alla mandibola destra di un giocatore avversario che riportava conseguentemente gravi lesioni.

L'imputato ricorre in Cassazione lamentando la errata qualificazione giuridica del fatto ed il mancato riconoscimento della applicabilità della scriminante del "consenso dell'avente diritto" oppure dell'ipotesi di "reato colposo". La richiesta alla Corte di Cassazione è di annullare, con o senza rinvio, la sentenza impugnata.

Il ricorso permette alla Corte di fare alcune puntualizzazioni molto importanti; l'hockey è uno sport che richiede una notevole carica agonistica ed il compimento di movimenti rapidi, per i quali non è sempre possibile garantire il massimo controllo ed un contrasto anche fisico tra i partecipanti del gioco è un evento molto frequente.

Non vengono considerate illecite sportive quelle condotte che pur costituendo infrazione alle regole del gioco non sono penalmente perseguibili perché non superano la c.d. "soglia di rischio consentito". Soltanto il superamento di tale soglia, che varia a seconda dello sport e della maggiore o minore carica di violenza sportiva richiesta per il suo

esercizio, renderebbe i comportamenti lesivi perseguibili penalmente a titolo di dolo o colpa.

Si è discusso se una tale ipotesi scriminante dovesse essere inquadrata nel paradigma del consenso dell'avente diritto o se, invece, si dovesse parlare di una causa di giustificazione non codificata. Se è vero che una parte della giurisprudenza parla esplicitamente di consenso dell'avente diritto, non può non considerarsi che riesce davvero difficile ricondurre la causa di non punibilità di un evento lesivo verificatosi nel corso di una manifestazione sportiva nell'ambito di una causa di giustificazione tipica come quella di cui all'art 50 c.p. senza forzare il limite normativo della tutela di un bene per principio indisponibile, quale è appunto quello della vita o dell'integrità fisica.

Sembra preferibile ritenere che essa costituisca una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata che trova la sua ragione di essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge dello Stato.

Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario, quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione.

In virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile perché è in *bonam partem*, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali di certo rientra l'esercizio dell'attività sportiva.

Non vi sono dubbi sul fatto che molte competizioni sportive, e tra esse anche il gioco dell'hockey su ghiaccio, richiedano oltre che abilità specifica anche prontezza di riflessi, vigore fisico, rapidi movimenti e capacità di contrastare l'avversario. I movimenti assai veloci si svolgono, peraltro, in un campo di gioco abbastanza ristretto. E' allora evidente che, oltre alla abilità nel mantenersi in equilibrio sui pattini e nel controllo del dischetto, di sicuro predominanti nel gioco in questione, è necessaria una prestanza fisica, una carica agonistica rilevante, tenuto conto della notevole velocità del gioco e della notevole rapidità di esecuzione dei vari movimenti del corpo in situazione statica o di corsa.

Non è pertanto possibile escludere anche il casuale scontro fisico tra giocatori avversari ed il prodursi di conseguenti eventi lesivi.

Il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in tale situazione, la soglia del "rischio consentito".

Talvolta si possono verificare violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica ed alla incapacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa sui pattini al fine di non ostacolare l'avversario (ad esempio il c.d. fallo di ostruzione).

In tali casi si versa in ipotesi di illecito sportivo sanzionato dalle norme regolamentari, ma non perseguibile penalmente, perché anche in tale situazione non può ritenersi superato il c.d. rischio consentito, in quanto nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara.

Se il fatto si verifica nel corso di un'azione di gioco al fine di impossessarsi del dischetto o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco sia volontario e non casuale, presumibilmente dovuto alla volontà di raggiungere il risultato ad ogni costo, certamente il fatto avrà natura colposa.

Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco ma piuttosto ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'apportare un qualsiasi contrasto, oppure a

“punirlo” per un fallo involontario subito, il c.d. fallo di reazione abbastanza frequente sui campi di gioco.

In entrambe le ipotesi la condotta dell’agente fuoriesce dagli schemi tipici della disciplina e la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento di un’azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto estranei alla competizione o, se connessi con la stessa, non perseguibili perché illeciti.

Si tratta di comportamenti che nulla hanno a che fare con la pratica sportiva, con l’agonismo, con la lealtà verso gli avversari che sempre deve contraddistinguere chi pratica una attività sportiva.

Sulla base di tali osservazioni e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, appare infondata l’opposizione proposta .

L’imputato in una fase di gioco in cui non era direttamente interessato ad un’azione sferrò un pugno al giocatore avversario colpendolo alla mandibola destra. Il comportamento, certamente volontario, è stato posto in essere in violazione delle regole del gioco, che non prevedono fatti di violenza di tal genere, e dei doveri di lealtà. Non è azione di gioco aggredire fisicamente un avversario con un pugno mettendolo in condizione di non poter più partecipare alla gara.

L’aggressione fisica nel gioco dell’hockey sul ghiaccio non rientra in nessuno schema di azione, perché al contenuto regolamentare di tale disciplina è estranea la violenza fisica.

Non rilevano le eventuali motivazioni che possano avere spinto R. a porre in essere la sua condotta, è invece, rilevante il fatto che la condotta non aveva nulla a che fare con il gioco praticato.

A nulla, inoltre, rileva che una serie di comportamenti, quali il pugno, la testata, il calcio ad un avversario siano previsti esplicitamente come falli dal regolamento di gioco, poiché ciò non esclude che essi possano integrare anche una fattispecie criminosa penalmente perseguibile.

I motivi proposti dal ricorrente a sostegno della sua richiesta sono, quindi, considerati infondati ed il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile.

La Corte di Cassazione considera certamente dolosa la condotta realizzata, il superamento della giustizia sportiva e l'intervento della giustizia ordinaria si è reso necessario proprio perché il bene dell'integrità fisica è stato sensibilmente lesa da un comportamento violento e avulso dagli scopi sportivi.

2.2.3 - L'intenzionalità delle condotte lesive

L'hockey pista è una disciplina sportiva dove il contatto fisico tra gli atleti è fortemente limitato grazie ad un regolamento rigido, per tale motivo non abbiamo una giurisprudenza ordinaria folta come per l'hockey sul ghiaccio.

Nonostante ciò un caso ha destato molto interesse e scalpore ed è stata la vicenda che ha visto come protagonista il giocatore Mario Aguero ventidue anni fa.

Il campione argentino militava nel 1990 nel massimo campionato italiano di hockey pista tra le fila del Roller Monza del quale era anche allenatore.

Durante una partita contro la Amatori Lodi l'atleta venne colpito violentemente al volto con una bastonata da Roberto Citterio, giocatore avversario. Le conseguenze del colpo furono drammatiche perché comportarono lo scoppio del bulbo oculare sinistro, con conseguente perdita della funzionalità, e la compromissione anche dell'occhio destro con postumi invalidanti nella misura del cinquanta per cento.

I legali di Aguero hanno sempre sostenuto che Citterio avesse inferto il colpo in modo deliberato e al di fuori dell'azione di gioco in corso, mentre la difesa dell'imputato e della società Amatori di Lodi hanno respinto l'accusa, affermando che si fosse trattato di un fatto assolutamente fortuito ed accidentale, scevro da volontarietà, accaduto mentre l'azione di gioco era in pieno svolgimento.

Il capo di imputazione con il quale l'imputato venne processato fu lesioni personali gravi e il procedimento si concluse nel '91 con un patteggiamento a quattro mesi di reclusione con la condizionale e la non menzione.

Nel 1997¹⁰⁶ viene pronunciata la sentenza in sede civile, il Tribunale di Monza riconosce alla parte lesa un risarcimento pari a seicento milioni di lire per l'invalidità permanente subita e precisa un principio molto importante che qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo, è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava¹⁰⁷.

In questo modo si volle dare un segnale preciso al mondo sportivo, non si trattava di una sorta di "isola felice" avulsa dalla realtà e dalle regole che la disciplinavano; prevedendo una responsabilità solidale tra reo e società si voleva fare in modo che fossero le società stesse ad inculcare ai propri atleti il rispetto dei valori e dei principi sportivi spinte tra l'altro proprio dal timore di vedersi imputate delle responsabilità per condotte sconosciute messe in atto dai propri atleti.

¹⁰⁶ Tribunale di Monza, 05 giugno 1997, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 758.

¹⁰⁷ Si veda analogamente Tribunale Udine, 14 dicembre 2007. Durante un incontro di basket l'imputato, L.S., colpisce Z.R. con un pugno ai genitali cagionandogli lesioni personali gravi permanenti all'organo della riproduzione.

Il contatto tra i due giocatori avveniva nell'area di tiro all'interno della quale L.S., non in possesso di palla, si stava portando. La vittima nell'attuare il marcamento dell'avversario veniva colpito e si accasciava a terra. Considerate le modalità dell'azione di gioco ed il ruolo rivestito da ciascuno dei due giocatori, attaccante L.S. e difensore Z.R., l'atto lesivo posto in essere dall'imputato si è collocato evidentemente al di fuori di qualsivoglia schema tipico di gioco ma comunque connesso alla fase agonistica in corso di svolgimento (esattamente come nel caso Agüero). Viene pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato per lesioni personali e la relativa condanna a quattro mesi di reclusione con riconoscimento delle attenuanti, e al conseguente obbligo del pagamento delle spese processuali.

CAPITOLO 3

IL DECESSO COME CONSEGUENZA DELL'EVENTO LESIVO

3.1 - Il caso Schrott

Il 14 Gennaio 1992 durante una partita di serie B di hockey sul ghiaccio tra Courmayeur e Gardena si verifica un incidente grave che causa la morte di un giovane atleta, Miran Schrott.

Si tratta del primo caso in assoluto nel mondo dell'hockey di un giocatore accusato di omicidio colposo in relazione ad un incidente mortale avvenuto durante una partita.

Lo scontro si verifica in zona di difesa del Gardena, Boni, capitano del Courmayeur, e Schrott guardano verso la porta gardenese e si ostacolano a vicenda, il primo mette il proprio braccio attorno alla testa del secondo e questi in risposta gli sferra un pugno lieve. Il giovane gardenese si sistema il casco e Boni, senza neanche guardare, lo colpisce al torace con la stecca che teneva a due mani e si allontana dirigendosi verso la zona dove si stava svolgendo l'azione di gioco mentre Schrott si piega e si accascia al suolo privo di conoscenza.

La reazione del capitano valdostano al pugno ricevuto voleva essere solo un avvertimento per l'avversario e dalle riprese televisive, messe a

disposizione degli inquirenti dalla emittente nazionale che stava registrando la partita, non appare come un colpo particolarmente violento ma simile a centinaia di colpi intimidatori che reciprocamente i giocatori di hockey si scambiano durante una partita.

Nell'occasione gli arbitri non hanno neppure sanzionato l'azione con l'inflizione di un fallo, nonostante potessero ravvisarsi gli estremi del colpo inferto con bastone tenuto a due mani, né si sarebbe potuta individuare una volontà certa di Boni di ferire, in questo caso sarebbero stati decretati 10 minuti di penalità per cattiva condotta, perché chi fosse intenzionato a ferire un altro giocatore non avrebbe mirato al petto, che è una zona del corpo protetta dalla pettorina imbottita, ma avrebbe mirato a zone più vulnerabili del corpo come la parte posteriore delle ginocchia, gli avambracci, la schiena le caviglie o, nel peggiore dei casi, al collo o alla testa.

Trasferito all'ospedale di Chamonix, dopo che il medico del Courmayeur aveva provato la rianimazione cardiopolmonare, il giovane atleta non riprende conoscenza e ne viene dichiarato il decesso dopo poche ore dal ricovero.

La partita è proseguita regolarmente, dopo l'infortunio ed il trasferimento del ferito in ospedale, e i compagni di squadra erano relativamente tranquilli ritenendo che si trattasse di un episodio di epilessia della quale il giocatore aveva già manifestato in passato, durante gli allenamenti, di

essere affetto. La notizia della morte di Schrott colpì tutti gli atleti e i dirigenti e soprattutto Boni il quale si trovò improvvisamente al centro di una vicenda processuale senza precedenti in tutto il mondo dell'hockey.

3.2 - Il processo e le conclusioni giudiziarie

Il primo referto del medico dell'ospedale di Chamonix che ebbe in cura il giovane atleta indicò come causa della morte un arresto cardiaco o un'embolia cerebrale, quindi una morte dovuta a cause naturali, possibilmente scatenato all'inizio da un attacco di epilessia. L'esame radiologico non evidenziò alcun segno di fratture alla cassa toracica o lesioni interne al giocatore del Gardena.

L'ipotesi di reato avanzata fu di omicidio preterintenzionale, da parte del Procuratore della repubblica di Aosta .

I risultati dell'autopsia furono molto interessanti perché riscontrarono che non era stato lesionato nessun vaso sanguigno principale e che nessuna costola era rotta, il cuore di Schrott era apparentemente sano anche se la sua aorta era un po' più stretta del normale.

I pareri in merito alle possibili cause della morte furono discordanti in ambito medico. Alcuni dottori¹⁰⁸ respinsero con forza la tesi dell'epilessia come possibile causa della morte perché ci sarebbero dovute essere convulsioni e una dinamica dell'incidente molto diversa da quella che si era verificata.

Neanche il restringimento dell'aorta poteva esser considerato un fattore determinante per l'evento letale, anche se gli avvocati della difesa

¹⁰⁸ Tra i più autorevoli il Dott. Peter Schwartz , cardiologo, direttore del Policlinico San Matteo di Pavia.

puntarono a sostenere il contrario, le dimensioni del vaso sanguigno, leggermente inferiore alla norma, non potevano determinare un pericolo di vita per il giovane atleta.

Il motivo scatenante allora era da imputare ad una combinazione di fattori.

Per essere letale il colpo doveva essere intenso e dritto al cuore, il momento in cui il colpo veniva inferto diventava fondamentale perché, secondo alcuni studi, esisterebbe un periodo critico vulnerabile durante ogni battito cardiaco, di circa 30 millisecondi di durata, in cui un forte colpo al cuore può creare un impulso elettrico in grado di interrompere il normale battito cardiaco, come potrebbe fare una scossa elettrica.

Ogni attivazione elettrica del cuore, in quel periodo vulnerabile, avrebbe un'alta probabilità di causare un po' di aritmia che in alcuni casi cagiona un arresto cardiaco, la c.d. "*commotio cordis*".

Questa tesi era avvalorata da alcuni casi studiati a partire dal 1988, Schrott non fu, infatti, il primo atleta giovane a morire a causa di un colpo al torace. Nei quattro anni precedenti almeno due giocatori di hockey negli Stati Uniti, entrambi di 15 anni, morirono per arresto cardiaco, in Wisconsin e in New Hampshire, dopo essere stati colpiti sopra al cuore da un disco.

In entrambi i casi i ragazzi indossavano pettorine imbottite che coprivano il cuore, erano in buona salute fisica e non presentavano rotture o altri danni rilevanti al muscolo cardiaco come conseguenza del colpo.

I loro cuori semplicemente avevano smesso di battere dopo l'impatto. Sembra praticamente che in questi casi la parete toracica colpisca il cuore e causerebbe un'aritmia.

Nessuno fu in grado di stabilire se la morte di Miran Schrott fosse un altro caso di "*commotio cordis*", certamente la velocità con cui Boni colpì l'avversario non era classificabile come particolarmente intensa, ma ci fu purtroppo un lasso di tempo, di circa 5 minuti, prima che il medico iniziasse la RCP e questo ritardo può essere stato fatale per le sorti del giocatore.

I medici che eseguirono l'esame autoptico esclusero anche l'ipotesi di ictus cerebrale, poiché non vi erano tracce di emorragie, e anche l'epilessia non rilevando alcun segno, neanche la lingua morsicata che è il segno più frequente in attacchi di questo tipo; non hanno però escluso che il colpo di stecca possa essere stata una concausa del decesso anche se colpi del genere durante una partita sono assai frequenti.

La vicenda ha destato tanto clamore anche al di fuori del mondo esclusivamente sportivo e gli organi preposti furono travolti dalle accuse mediatiche rivolte allo sport hockey e gestirono la vicenda in maniera poco lineare.

La federazione inizialmente sospese Boni, dopo l'incidente, per tutta la durata della stagione '91-92 reintegrandolo l'anno successivo, non avendo il giocatore mai avuto precedenti disciplinari, ma un'ora prima della 1°

partita della stagione '92-93 venne inviato un comunicato alla sua squadra decidendo per una nuova sospensione. Sotto la minaccia di sciopero da parte dei giocatori di gran parte delle società di hockey l'organo federale tornò sui suoi passi e gli consentì di giocare per poi sospenderlo nuovamente una terza volta. Questa ultima sospensione fu finalmente revocata dal Comitato per i ricorsi alla vigilia dei play off nel febbraio '93. Sebbene la famiglia della vittima rinunciò al procedimento civile accordandosi con Boni, il Procuratore della Repubblica Schiavone, titolare del caso, sostenne che la vicenda doveva comunque proseguire e trovare una soluzione in sede penale vista la gravità delle accuse avanzate contro l'imputato, ritenendo che Boni avesse commesso un atto volontario di aggressione e che, se pur non avendo alcuna intenzione di uccidere, aveva avuto però l'intenzione di colpire Schrott.

Boni rinunciò a patteggiare, in primo grado, una pena a 3 anni di reclusione con la condizionale perché ciò avrebbe significato un'ammissione di colpa e inoltre non avrebbe avuto la possibilità di uscire di casa durante la notte e non avrebbe potuto lasciare Aosta il che avrebbe significato la fine della sua carriera hocheistica.

Il 15 febbraio 1994 Jimmy Boni viene condannato a tre mesi di carcere con la condizionale per omicidio colposo, quindi un reato meno grave dell'omicidio preterintenzionale, sostenuto dall'accusa, e si impegna a

versare alla famiglia della vittima 183.000 dollari di indennizzo a seguito di un accordo extralegale tra le parti¹⁰⁹.

Schiavone non fu il primo procuratore a tentare di mettere l'hockey sotto processo in un'aula giudiziaria.

Nel 1975 Dave Forbes, giocatore dei Boston Bruins, colpì Henry Boucha delle Stelle del Nord Minnesota nell'occhio destro con il pomello della sua stecca mentre i due uscivano dall'area di rigore e venne accusato dal procuratore Flakne di aggressione aggravata.

Dopo il giudizio di primo grado la giuria lo dichiarò innocente.

Nel 1988 Dino Ciccarelli delle Stelle del Nord venne condannato per aggressione ad 1 giorno di prigione (alla fine trascorse in carcere meno di 2 ore) e a 1000 dollari di multa per aver colpito due volte alla testa Luke Richardson dei Toronto Maple Leafs con la propria stecca.

¹⁰⁹ Relativamente alla questione del risarcimento del danno si vedano: Tribunale di Venezia, 27 settembre 1999. Durante un incontro di calcio del campionato di Eccellenza il portiere veniva colpito con una gomitata all'addome da un'attaccante. Lo scontro si verificava a seguito degli sviluppi di un calcio d'angolo ed era stato prontamente sanzionato dall'arbitro con l'assegnazione di un fallo a favore della squadra in difesa. In conseguenza del fallo il portiere ha subito una perforazione intestinale. L'attaccante viene quindi imputato per lesioni volontarie aggravate ex art. 582, 583 co. 2 n. 3 c.p. e in conseguenza di ciò venne condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed al risarcimento del danno da determinarsi in sede civile con provvisoria liquidata 10.595,42 € Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17899. Il danneggiato era un giocatore di calcio che aveva riportato lesioni nel corso di una partita a seguito di un intervento gravemente falloso dell'avversario che gli aveva procurato la frattura di una gamba. In primo grado il Tribunale di Como condannò in solido l'imputato e la sua società di appartenenza, a pagare alla vittima la somma di €26.161,50, oltre accessori e spese di lite. La Suprema Corte conferma la condanna del primo grado di giudizio riconoscendo l'eccessivo ardore sportivo, che ha travalicato le regole del gioco, che ha cagionato un rilevante danno fisico alla vittima. Il tutto si è svolto nell'ambito dell'azione di gioco ma la soglia consentita si considera superata poiché i giudici riconoscono la volontarietà di procurare del male al danneggiato. Il procedimento contro Boni si conclude con una condanna per omicidio colposo, si esclude quindi la volontarietà da parte dell'imputato di uccidere Schrott, il risarcimento, ove non si fosse pervenuti ad un accordo extralegale, avrebbe avuto una entità superiore ai 200.000 € nonostante si tratti di una ipotesi di omicidio più blanda rispetto a quello doloso e a quello preterintenzionale, ma pur sempre la morte di una persona si è verificata.

L'imputato testimoniò di aver usato la stecca per legittima difesa e che non aveva alcuna intenzione di ferire Richardson ma il giudice Sidney Harris volle emettere una sentenza esemplare per trasmettere il messaggio che la violenza in una partita di hockey o in qualsiasi altra circostanza non era accettabile nella società civile.

Anche se il giudice riconobbe che l'hockey fosse un gioco veloce e fisico, ritenne che Ciccarelli fosse andato oltre l'uso accettabile della forza e se la violenza nello sport fosse continuata gli atleti potevano attendersi l'intervento della giustizia ordinaria con l'irrogazione di provvedimenti punitivi, comprese pene detentive.

Nel 1970 Ted Green dei Boston Bruins e Maki Wayne del S. Luis Blues sono stati i primi giocatori a subire delle misure prese in un tribunale ordinario, entrambi accusati di aggressione dopo una rissa durante la quale Green subì una frattura al cranio perdendo l'intera stagione e Maki si procurò la frattura della mascella e del collo con episodi di appannamento della vista. Maki venne dichiarato non colpevole perché gli venne riconosciuta la legittima difesa, mentre Green venne assolto con la motivazione che l'hockey non poteva essere giocato a meno che i giocatori di questo sport non fossero disposti ad accettare questi rischi.

Nel 1982, Jimmy Mann di Winnipeg fu multato di 500 dollari per aver lasciato la panchina per colpire Paul Gardner dei Penguins in faccia rompendogli la mascella in due punti.¹¹⁰

Nessuno dei casi evidenziati ha portato a sentenze clamorose, le corti americane hanno dimostrato una grande riluttanza ad applicare la legge ordinaria ad incidenti che si svolgono all'interno di un'arena sportiva mentre in Italia il clamore dato alla vicenda ha evidenziato l'intenzione di fare una sorta di caccia alle streghe nei confronti di uno sport visto da molti all'esterno come gratuitamente violento. Si trattò per gli addetti ai lavori di un pantano legale e un motivo di preoccupazione per tutti i giocatori e le Federazioni mondiali risoltosi in favore dell'imputato ma dopo due anni di processo.

¹¹⁰ *The New York Times*, 25 agosto 1988, New York.

BIBLIOGRAFIA

- ALBEGGIANI, F., *Sport (diritto penale)*, in *Enc.Dir.*, vol.XLII, Milano,1990, pag. 551.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale*, Milano, 1989, I.
- BARBORINI, M.B., *Rilevanza dell'attività sportiva*, in *Giur. Mer.*, II, 1985, pag. 984.
- BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pag. 1 e ss.
- BETTIOL, G., *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1982.
- CAIANIELLO, C., *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 270 e ss.
- CAROTA, D., nota a sentenza del 14 gennaio 1985, in *Foro it.*,1985, pag. 218.
- CARRABBA, E.F., *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 192 e ss.
- CECCHI, O., *L'uccisione in un combattimento di boxe non costituisce reato né illecito civile*, Napoli,1931.
- CHIAROTTI, F.S., *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport*, 1959, pag. 235 e ss.
- COMELLINI, S.,*Quando la violenza sportiva diventa illecito penale*, in *Lo sportello dello sport*, 2009.
- CORDERO, F., *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1950, pag. 313.
- COVASSI, G., *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Padova,1984.

- DELOGU, T., *La teoria del delitto sportivo*, estratto dagli *Ann. dir. e proc. pen.*, 1932, pag. 1298.
- DE FRANCESCO, G.V., *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. Dir. proc. Pen.*, 1983, pag. 589 e ss.
- DE FRANCESCO, G.V., *Sulla misura soggettiva della colpa*, in *Studi Urbinati*, 1977-78, pag. 278.
- DE SANCTIS, I., *Il problema della liceità della violenza sportiva*, in *Arch. Pen.*, 1967, I, pag. 102.
- DE MARZO, G., *Violazione delle regole del gioco e responsabilità dell'atleta*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 280 e ss.
- DINACCI, E., *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. mer.*, 1984, II, pag. 1210.
- FEDELI, V., *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 401 e ss.
- FIORE, C., *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Napoli, 1966.
- FORTUNA, E., *Relazione di sintesi*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 282 e ss.
- FORTUNA, E., *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. Pen.*, 1981, pag. 933 e ss.
- FRAU, R., *Responsabilità civile e competizioni sportive non ufficiali: il caso della gara di scherma*, nota sentenza Trib. Roma, 4 aprile 1996, in *Resp. Civ. e previdenza*, 1996, pag. 1247.
- GRANATA, L., *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, pag. 55 e ss.
- GRISPIGNI, F., *Il consenso dell'offeso*, Roma, 1924.
- GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pag. 75 e ss.

- LIOTTA, G. – SANTORO, L., *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2009.
- LUBRANO, E., *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia: la FIGC si adegua*, in *Riv. di dir. ed econ. dello sport*, 2005.
- MANTOVANI, F., *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2001.
- MANTOVANI, F., *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XV, Milano, 1966, pag. 648.
- MANZINI, V., *Trattato di diritto penale italiano, VIII ed.*, Torino, 1964.
- MARINI, A., *Violenza sportiva*, in *Nss. Dig. It.*, pag. 982.
- MARINI, A., voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Enc. dir.*, Milano, pag. 958.
- NELLA, L., nota a sentenza Tribunale Nazionale d'appello CSAI, 12 luglio 1996, n. 62, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, pag. 233.
- NOCCIOLI, G., *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, pag. 250 e ss.
- NUVOLONE, P., *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972.
- NUVOLONE, P., *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982.
- PAOLUCCI, P., *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Pen.*, 1962, pag. 596 e ss.
- PANNAIN, A., *Violazione delle regole di gioco e delitto sportivo*, in *Arch. Pen.*, 1962, pag 670.
- PEDRAZZI, C., *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Dir.*, vol.IX, 1961, pag. 147.
- PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pag. 268 e ss.
- RAMACCI, F., *Corso di diritto penale, II*, Torino, 1993.

- RAMPIONI, R., *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1975, pag. 658 e ss.
- RIZ, R., *Il consenso dell'avente diritto: lo sport*, Padova, 1979.
- SALAZAR, L., *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cass. Pen.*, 1983, pag. 57.
- SANINO, M.- VERDE, F., *Il diritto sportivo*, Padova, 2011.
- SANTANIELLO, G., *Manuale di diritto penale*, Milano, 1957.
- TOMASELLI, A., *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, , 1970, pag. 320 e ss.
- VASSALLI, G., *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, pag. 181 e ss.
- ZAGANELLI, S., *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. sport.*, 1963, pag. 210 e ss.